[Giurisprudenza] Il Caso.it

Vendite fallimentari e legittimazione di interessati all'acquisto

Cass. Civile, Sez. 1, Sentenza n. 11287 del 08/10/1999. Pres.: Sensale A. Est.: Sensale A.

Fallimento – Liquidazione dell'attivo – Vendita di immobili – In genere – Reclamo ex art. 26 legge fall. – Legittimazione – Condizioni

Nella liquidazione dell'attivo fallimentare il reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall. tiene luogo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e soggiace alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l'attività del giudice delegato può essere riconosciuta soltanto a coloro che della fase procedimentale si pongano come parti e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse. Consegue che tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di "quisque de populo", di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato ad espropriazione, non abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita.

(Massima ufficiale)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 1[^] ottobre 1996 il giudice delegato al fallimento della società di fatto tra D. Anita, D. Franca, V. Alfredo e B. Giovanni disponeva vendita all'incanto dell'immobile costituito dall'appartamento sito in Aprilia, via Tiziano Vecellio 21, fissando il prezzo base in lire 90.000.000 e imponendo ai partecipanti il deposito di una somma pari al 30% del prezzo base di cui il 10% a titolo di cauzione e il 20 % per spese. In esito all'incanto tenutosi il giorno 11 dicembre 1996 risultavano aggiudicatari dell'immobile posto in vendita M. Robertino e C. Anna. Con ricorso depositato il 21 dicembre 1996 B. Monica, premesso che pur essendo interessata all'acquisto dell'appartamento in quanto occupante dello stesso non aveva partecipato all'incanto per mancanza della disponibilità liquida necessaria per effettuare il prescritto deposito, e che peraltro il M. e la C. erano stati ammessi a partecipare all'incanto pur avendo versato una somma non corrispondente, per difetto, a quella stabilita nell'ordinanza di vendita, denunciando la violazione della par condicio tra gli interessati a partecipare all'incanto e la mancata pubblicità della modificazione implicitamente apportata dal giudice delegato all'ordinanza di vendita, chiedeva dichiararsi la nullità della vendita e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge. Con decreto 23/28 maggio 1997 il Tribunale di Latina rigettava il reclamo. Avverso il decreto del Tribunale B. Monica propone il presente ricorso per

Riproduzione riservata 1

[Giurisprudenza] Il Caso.it

cassazione, con deduzione di due motivi. La Curatela del fallimento pur non presentando controricorso ha partecipato alla discussione orale per mezzo del suo difensore. M. Robertino e C. Anna, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto da B. Monica osservando: "che la legittimazione a proporre reclamo avverso l'attività di liquidazione fallimentare spetta soltanto a coloro che siano direttamente interessati al suo svolgimento, allo scopo di evitare il danno derivante dal compimento dell'atto non conforme alla legge; che quindi i soggetti legittimati sono soltanto il curatore, i creditori ammessi al passivo, il debitore e coloro che hanno partecipato alla gara; che la reclamante non ha partecipato alla gara nè ha fatto alcun tipo di offerta sia pure successivamente all'aggiudicazione onde eventualmente consentire al g.d. di sospendere la vendita ex art. 108 legge fallimentare; che quindi non ha alcun interesse giuridicamente rilevante da far valere; che la doglianza circa il versamento di somma inferiore a quella prevista dall'ordinanza di vendita da parte dell'aggiudicatario (e cioè lire 27.000.000 mentre in concreto fu versata la somma di lire 25.500.000) appare irrilevante, in quanto la somma versata copriva senz'altro la cauzione di cui all'art. 580 C.P.C. pari al 10% del prezzo (cioè lire 9.000.000); che se per l'importo cauzionale non vi è alcun tipo di discrezionalità dovendo servire anche da deterrente in quanto all'atto dell'inadempimento dell'aggiudicatario sarà incamerata ex art. 586 C.P.C., mentre il deposito delle spese ha solo funzione di permettere agli organi della procedura di adempiere direttamente agli oneri collegati alla vendita sicché è sufficiente la sua congruità sicuramente esistente visto che normalmente le spese non superano il 15%; che il giudice dell'esecuzione . può sempre modificare i suoi provvedimenti ex art. 487 C.P.C. finché non hanno avuto esecuzione e quindi svolgendo la gara anche in riferimento al deposito di spese inferiore a quelle indicate ha sostanzialmente ritenuto congruo il deposito implicitamente modificando l'ordinanza di vendita sul punto; che la determinazione delle spese è fatta in via del tutto approssimativa sicché l'offerente può ritenere sufficiente il deposito di una somma minore di quella indicata nell'ordinanza di vendita e il giudice ritenere congruo tale deposito". Contro entrambe le componenti della suesposta ratio decidendi insorge la ricorrente, deducendo: nel primo motivo, la violazione del proprio diritto a censurare un provvedimento che vulnera la parità di condizioni, che si pone in contrasto con le disposizioni dell'ordinanza di vendita, e che non risponde nemmeno all'interesse del fallimento; nel secondo motivo, la violazione del principio di legalità e l'abuso di potere discrezionale da parte del giudice, per non essere stata data al provvedimento modificativo dell'ordinanza di vendita quella pubblicità che avrebbe consentito a tutti gli interessati di avvalersene. Il ricorso è privo di fondamento, e come tale va rigettato. Nel contesto della procedura di fallimento, e più specificamente nel subprocedimento di liquidazione dell'attivo che in quello si innesta, il reclamo disciplinato dall'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 tiene luogo, come è noto, dell'opposizione agli atti esecutivi che trova la sua previsione nell'art. 617 C.P.C. in tema di procedimento esecutivo ordinario. E soggiace, quindi, alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l'attività del

Riproduzione riservata 2

[Giurisprudenza] 11 Caso.it

giudice delegato in veste di giudice dell'esecuzione, può essere riconosciuta soltanto a coloro che di tale fase procedimentale si pongano come parti, e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse, suscettibile di essere soddisfatto attraverso il risultato di un'attività processuale conforme a legalità e di essere leso, invece, da un'attività posta in essere in violazione di legge, e suscettibile quindi di essere reintegrato mediante l'accoglimento del gravame proposto contro l'atto illegittimo e per effetto della caducazione di questo. Tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di quisque de populo, di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato a espropriazione (singolare o collettiva), non abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita per tal modo diventando destinatario dell'incidenza dei provvedimenti del giudice, e che non sia altrimenti qualificato, in relazione a posizioni soggettive concretamente apprezzabili e giuridicamente tutelabili, a pretendere il rispetto della legalità nei vari momenti in cui si articola l'attività di liquidazione. Nella fattispecie di cui trattasi, si rende palese, con il difetto di legittimazione, la carenza di interesse all'impugnazione del provvedimento in ipotesi illegittimo, giacché dalla rimozione di questo potrebbe derivare la caducazione dell'effetto della vendita nei confronti degli aggiudicatari, ma non anche la collocazione della ricorrente - dalla stessa mai chiesta nel novero dei partecipanti alla vendita aventi titolo all'osservanza delle prescrizioni dell'ordinanza la cui violazione la ricorrente stessa lamenta. Inutilmente, quindi, la ricorrente richiama l'insegnamento di questa giurisprudenza di legittimità secondo cui "il terzo estraneo alla procedura fallimentare è legittimato a far valere la nullità dei negozi giuridici conclusi dal curatore in attuazione di provvedimenti autorizzativi viziati, . quando la sussistenza di una posizione specifica e differenziata di tale soggetto rispetto a quella della generalità dei cittadini, unitamente alla coincidenza della pretesa del medesimo con l'interesse generale del fallimento, valga a configurare in capo al terzo la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante in quanto volto ad ottenere l'effettiva possibilità di partecipare attraverso l'indispensabile rispetto delle forme previste dalla legge e allo scopo finale di conseguire l'indicato obiettivo alla vendita immobiliare" (Cass. 2510/1994). La conferma del rilievo, a cui il Tribunale ha affidato in via prioritaria ed essenziale la reiezione del reclamo, del difetto di legittimazione al reclamo, riveste rilevanza assorbente rispetto al secondo profilo di censura, e comporta il rigetto del presente ricorso.

Consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola controparte che ha svolto attività processuale.

P.Q.M.

la Corte

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente B. Monica al rimborso in favore della Curatela del Fallimento delle spese del presente giudizio che liquida in lire 68.000 per esborsi e in lire 1.500.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 1999

Riproduzione riservata 3